

ALLEGATO 8 – MODELLO DI CONTRATTO DI APPALTO

Il giorno ... del mese di ... dell'anno 2021 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Paolo Chiappini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "FST", o anche "Committente")

E

..., con sede legale in ..., codice fiscale ... e partita IVA n. ..., in persona del rappresentante legale ..., nato a ..., il ..., domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche soltanto, per brevità, "...", o "Aggiudicatario" o "Esecutore")

congiuntamente denominate nel prosieguo "Parti"

PREMESSO CHE

in data XX XXX XXXX si è conclusa con la Determina n. XXX (nostro numero di protocollo 202X/XXX/S), la procedura - avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) - per l'affidamento del presente contratto in favore della XXX,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE I

SOGGETTI E PARTI DEL CONTRATTO

Art. 1 - Parti contraenti

Le parti contraenti del Contratto sono la Committente e l'Esecutore.

In forza del presente Contratto e con le modalità in esso descritte, l'Esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.

La Committente è Fondazione Sistema Toscana, che agirà per il tramite del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del personale ad esso ausiliario, nel rispetto del proprio ordinamento interno.

Art. 2 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni

Fondazione Sistema Toscana è domiciliata presso la sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:

- telefono 055 2719011 - fax 055 489308 - e-mail a.giannini@fst.it - PEC fondazionesistematoscana@pec.it

L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____, con i seguenti recapiti:

- telefono _____ fax _____ e-mail _____ PEC _____.

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto.

Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o FAX.

Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata

conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, è Paolo Chiappini (c.chiappini@fst.it) reperibile presso la Sede legale della Committente.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto di appalto per il Lotto 1 e Lotto 3, è Alessandro Giannini (a.giannini@fst.it).

La Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza l'Esecutore - per iscritto e con adeguato preavviso - di ogni eventuale variazione circa il nominativo della persona investita dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e/o dei recapiti di quest'ultimo.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha il compito di:

Lotto 1 – Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

- i. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore tramite l'accettazione dei SAL prodotti e della *Relazione di fine lavori* trasmessi dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
- i. validare i collaudi relativi ai singoli rilasci legati e validare il collaudo finale (si veda **Allegato 1 - Capitolato tecnico Sezione 8.3**);
- ii. a seguito dell'esito positivo del collaudo, redigere il *Certificato di regolare esecuzione*;
- iii. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai **punti i, ii e iii**;
- iv. contestare, in forma scritta (cfr. *infra* art. 22), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore;
- v. sincerarsi e validare l'avvenuto, corretto e completo trasferimento da parte dell'Esecutore del software e della documentazione realizzata nell'ambito del servizio oggetto del contratto, completi di codice sorgente, con licenza d'uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

- i. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore tramite l'accettazione dei SAL prodotti e della *Relazione di fine lavori* trasmessi dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
- ii. validare il collaudo (si veda **Allegato 1 - Capitolato tecnico Sezione 8.3**);
- iii. a seguito dell'esito positivo del collaudo, redigere il *Certificato di regolare esecuzione*;
- iv. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai **punti i, ii e iii**;
- v. contestare, in forma scritta (cfr. *infra* art. 22), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore;
- vi. sincerarsi e validare l'avvenuto, corretto e completo trasferimento da parte dell'Esecutore del software e della documentazione realizzata nell'ambito del servizio oggetto del contratto, completi di codice sorgente, con licenza d'uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Art. 5 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore nomina, con la qualifica di **Responsabile del Contratto** nei rapporti con la Committente, il proprio dipendente/procuratore/direttore tecnico, signor _____, e lo delega e autorizza ad agire in nome e per conto dell'Esecutore medesimo. Precisamente lo delega e autorizza a:

Lotto 1 – Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

- i. predisporre e trasmettere i SAL e la *Relazione di fine lavori* al Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente;
- ii. garantire tutto il supporto necessario, nel luogo e ambiente indicato dalla Fondazione, per il dispiegamento e l'effettuazione del collaudo;
- iii. in seguito all'esito positivo del collaudo, controfirmare per accettazione il *Certificato di regolare esecuzione* al termine del servizio previsto per il Lotto, prodotto e trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente;
- iv. trasmettere ogni tipo di comunicazione alla Committente;

- v. garantire il corretto e completo trasferimento da parte dell'Esecutore del software e della documentazione realizzata nell'ambito del servizio oggetto del contratto, completi di codice sorgente, con licenza d'uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

- i. predisporre e trasmettere i *SAL* e la *Relazione di fine lavori* al Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente;
- ii. garantire tutto il supporto necessario, nel luogo e ambiente indicato dalla Fondazione, per il dispiegamento e l'effettuazione del collaudo;
- iii. in seguito all'esito positivo del collaudo, controfirmare per accettazione il *Certificato di regolare esecuzione* al termine del servizio previsto per il Lotto, prodotto e trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente;
- iv. trasmettere ogni tipo di comunicazione alla Committente;
- v. garantire il corretto e completo trasferimento da parte dell'Esecutore del software e della documentazione realizzata nell'ambito del servizio oggetto del contratto, completi di codice sorgente, con licenza d'uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al direttore tecnico responsabile:

dati anagrafici _____

il recapito fax _____

recapito telefonico _____ mobile _____

e-mail _____ PEC _____

Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresì il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale dell'Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

Art. 6 - Subappalto, avvalimento e cessione del contratto

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016.

La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

PARTE II

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 7 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

La sottoscrizione del contratto di appalto implica per l'Esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella *lex specialis* della gara di cui è risultato Aggiudicatario ed alla

propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- i. specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
- ii. modalità e tempi di intervento;
- iii. previsioni adempimenti obblighi e oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 8 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente contratto in linea con quanto previsto e accettato nei documenti di gara.

L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata del contratto, a dare esatto adempimento dello stesso nei termini essenziali e inderogabili in linea con quanto previsto e accettato nei documenti di gara (**Disciplinare, Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica ed Economica**), salve contrarie indicazioni scritte di Fondazione Sistema Toscana.

La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme e immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla Committente.

Art. 9 - Obblighi preliminari e continuativi

L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

Nel caso in cui sia disposto l'avvio dell'esecuzione in urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, pur nelle more della sottoscrizione del Contratto, troveranno applicazione - nei rapporti tra la Committente e l'Esecutore - tutte le clausole contenute nella presente scrittura, pubblicata assieme al Bando e al Disciplinare di gara e sottoscritta per accettazione dall'Aggiudicatario già in sede di offerta.

Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori

A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Art. 11 - Obblighi contrattuali dell'Esecutore

L'Esecutore non potrà apportare modifiche al contratto.

FST si riserva la facoltà di richiedere la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente contratto. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.

FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di seguito descritte (cfr. *infra* **Parte IV**) fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, si riserva di imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

PARTE III
CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Art. 12 – Durata del Contratto, opzioni e rinnovi

La durata è diversificata a seconda del Lotto:

Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

La durata del Contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) per il Lotto 1 è pari a 712 (settecentododici) giorni decorrenti dalla data della sigla del contratto o, in alternativa, da quella dell'aggiudicazione, in caso di avvio dell'attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016). Dell'eventuale avvio dell'esecuzione in urgenza sarà data notizia nella stessa comunicazione con la quale sarà notificato il provvedimento di aggiudicazione.

ID	Risultato	Data
R1.1	Aggiudicazione - Stipula del contratto	
R1.2	Riunione di kick-off id progetto presso il committente	Entro 7 gg da R1.1
R1.3	Consegna del progetto architettuale complessivo	Entro 30 gg da R1.1
R1.4	Realizzazione di un mock-up online dell'interfaccia web, per raccolta di commenti	Entro 45 gg da R1.1
R1.5	Realizzazione dell'interfaccia web definitiva	Entro 90 gg da R1.1
R1.6	Realizzazione della prima versione disponibile	Entro 120 gg da R1.1
R1.7	Valutazione e tuning del sistema	Entro 150 gg da R1.1
R1.8	Collaudo definitivo	Entro 165 gg da R1.1
R1.9	Trasferimento: dispiegamento, formazione	Entro 180 gg da R1.1
R1.10	Conclusione del servizio di assistenza e manutenzione	18 mesi da R1.8

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire, entro tale termine, le prestazioni sopra descritte, nonché quelle dedotte o deducibili nel presente Contratto.

Opzioni

a) Sospensione del Contratto di appalto

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Questa Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Aggiudicataria, applicandosi in via analogica le previsioni contenute all'art. 107 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione dell'esecuzione, dei servizi qualora l'erogazione delle prestazioni da parte della stessa Aggiudicataria sia incompatibile con il rispetto delle misure - restrittive della libertà di circolazione e/o di svolgimento delle attività lavorative - imposte dalle Autorità del Governo centrale e/o dagli Uffici territoriali del governo e/o dagli Enti locali, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine temporale di decadimento delle misure restrittive sopra menzionate. Cessata la causa della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del presente appalto.

Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 d.Lgs. 50/2016; pertanto, la sospensione, quand'anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto della durata prevista dal contratto, o comunque per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere ex lege la facoltà per l'Aggiudicataria di richiedere la risoluzione del presente contratto.

Qualora i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorità centrali o periferiche e/o dagli Enti locali siano incompatibili e impediscano, per espressa previsione letterale o nei fatti, lo svolgimento di alcune soltanto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni imposte all'Aggiudicataria, questa Committente può

sospendere l'esecuzione di tali prestazioni soltanto, restando immutato l'obbligo per l'Aggiudicataria di eseguire quelle possibili, legittime e compatibili con i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorità sopra menzionate. Della sospensione parziale del contratto è dato atto in apposito verbale, steso dalla Committente e sottoscritto per presa visione e accettazione dall'Aggiudicataria.

Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Aggiudicataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

b) Modifiche del Contratto di appalto

Il Contratto potrà essere modificato per volere della Committente, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, potendosi così assegnare all'Esecutore prestazioni supplementari (servizi o forniture), non previste nel presente Contratto. Il Contratto potrà essere modificato con la previsione di prestazioni supplementari a carico dell'Esecutore quando l'indizione di una nuova procedura di affidamento e/o il cambiamento di operatore economico risultino "impraticabili per motivi economici o tecnici" e comportino "notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi".

Il Contratto potrà altresì essere modificato, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Committente. Tra queste circostanze possono rientrare, per esempio, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti che abbiano una qualunque relazione con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

In nessun caso la modifica del Contratto potrà alterarne la natura generale.

Le assegnazioni di prestazioni supplementari e la previsione di varianti saranno sempre oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente e principale incarico.

La stazione appaltante esercita ognuna delle suddette facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **15 (quindici) giorni prima della scadenza** del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato per il Lotto 1 del Contratto di appalto, è pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) oltre iva.

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

La durata del Contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) pari a 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data della sigla del contratto o, in alternativa, da quella dell'aggiudicazione, in caso di avvio dell'attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016). Dell'eventuale avvio dell'esecuzione in urgenza sarà data notizia nella stessa comunicazione con la quale sarà notificato il provvedimento di aggiudicazione.

ID	Risultato	Data
R3.1	Aggiudicazione - Stipula del contratto	
R3.1	Riunione di kick-off id progetto presso il committente	Entro 7 gg da R3.1
R3.3	Consegna del progetto architettuale complessivo	24 mesi da R3.1

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire, entro tale termine, le prestazioni sopra descritte, nonché quelle dedotte o deducibili nel presente Contratto.

Opzioni

a) Sospensione del Contratto di appalto

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Questa Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Aggiudicataria, applicandosi in via analogica le previsioni contenute all'art. 107 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione dell'esecuzione, dei servizi qualora l'erogazione delle prestazioni da parte della stessa Aggiudicataria sia incompatibile con il rispetto delle misure - restrittive della libertà di circolazione e/o di svolgimento delle attività lavorative - imposte dalle Autorità del Governo centrale e/o dagli Uffici territoriali del governo e/o dagli Enti locali, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine temporale di decadimento delle misure restrittive sopra menzionate. Cessata la causa della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del presente appalto.

Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 d.Lgs. 50/2016; pertanto, la sospensione, quand'anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto della durata prevista dal contratto, o comunque per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere ex lege la facoltà per l'Aggiudicataria di richiedere la risoluzione del presente contratto.

Qualora i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorità centrali o periferiche e/o dagli Enti locali siano incompatibili e impediscano, per espressa previsione letterale o nei fatti, lo svolgimento di alcune soltanto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni imposte all'Aggiudicataria, questa Committente può sospendere l'esecuzione di tali prestazioni soltanto, restando immutato l'obbligo per l'Aggiudicataria di eseguire quelle possibili, legittime e compatibili con i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorità sopra menzionate. Della sospensione parziale del contratto è dato atto in apposito verbale, steso dalla Committente e sottoscritto per presa visione e accettazione dall'Aggiudicataria.

Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Aggiudicataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

b) Rinnovo del Contratto di appalto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi per un importo massimo pari a € 102.000,00 (centoduemila/00) oltre iva.

c) Modifiche del Contratto di appalto

Il Contratto potrà essere modificato per volere della Committente, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, potendosi così assegnare all'Esecutore prestazioni supplementari (servizi o forniture), non previste nel presente Contratto. Il Contratto potrà essere modificato con la previsione di prestazioni supplementari a carico dell'Esecutore quando l'indizione di una nuova procedura di affidamento e/o il cambiamento di operatore economico risultino "impraticabili per motivi economici o tecnici" e comportino "notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi".

Il Contratto potrà altresì essere modificato, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Committente. Tra queste circostanze possono rientrare, per esempio, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti che abbiano una qualunque relazione con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

In nessun caso la modifica del Contratto potrà alterarne la natura generale.

Le assegnazioni di prestazioni supplementari e la previsione di varianti saranno sempre oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente e principale incarico.

d) Proroga tecnica

La durata Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'Esecutore è tenuto all'erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (e salva la durata massima indicata all'art. 54, comma 1, d.Lgs. 50/2016). La stazione appaltante si riserva di prorogare l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, oltre il termine temporale previsto in questa scrittura, alle medesime condizioni tecniche qui esposte, per una **durata massima pari a 6 (sei) mesi** decorrenti dal su scritto termine.

La stazione appaltante esercita ognuna delle suddette facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **15 (quindici) giorni prima della scadenza** del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato per il Lotto 3 del Contratto, è € 213.999,00 (duecentotredicimilanovecentonovantanove/00) oltre iva.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

Art. 13 - Finalità e contenuto del Contratto di appalto

Il presente Contratto detta le condizioni alle quali l'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di numero 2 (due) Lotti:

- **Lotto 1 – Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT**
- **Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati**

Le previsioni del presente contratto sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara progettuali e contrattuali (**Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**).

L'Esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Contratto, anche:

- i. nella *lex specialis* di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'Aggiudicatario ha integralmente e incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
- ii. nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
- iii. nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 14 - Tipo di Contratto

L'appalto pubblico di servizi, come definito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ss) D.Lgs. 50/2016, e avente ad oggetto il **servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT e di gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati**, rinvia la propria disciplina in ogni clausola del presente Contratto, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nell'Offerta Tecnica prodotta in sede di offerta dall'Aggiudicatario e nelle norme di legge in tali atti richiamate o ad essi comunque pertinenti. In via residuale si applica la disciplina contenuta nel Libro VI, Titolo III, Capo VII 'Dell'Appalto', artt. 1655 e ss. del codice civile.

Art. 15 - Condizioni generali di esecuzione del contratto di appalto

Nell'esecuzione del Contratto:

- i. l'Esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla Committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto;
- ii. l'Esecutore dovrà eseguire le prestazioni previste nei documenti di gara, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite e in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente;
- iii. il corrispettivo massimo del presente Contratto costituisce unicamente l'impegno alla spesa che la Committente potrà sostenere.

Art. 16 - Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni

Per le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto si rimanda al dettaglio contenuto nel Capitolato Tecnico (cfr. **Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**).

La completa esecuzione nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'Esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura, spese e rischio. L'Esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini dei seguenti servizi _____, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla Committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti e autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'Esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la Committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTE IV
SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 17 - Prestazioni oggetto del Contratto

L'Esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della Committente come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti/modi/termini di cui al Capitolato Tecnico e alle Offerte tecniche prodotte relativamente al Lotto 1 e Lotto 3.

Si fa espresso richiamo a quanto contenuto nell'**Allegato 1-Capitolato tecnico prestazionale** ai **Capitoli 5, 7 e 8**.

Nello specifico:

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTE V
CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

Art. 18 - Corrispettivo e fatturazione

Il corrispettivo riconosciuto all'Aggiudicatario per il presente contratto è pari a € _____ (_____/____) oltre IVA, di cui:

- una quota pari a € _____ (_____), quale importo per il servizio oggetto del Lotto 1
- una quota pari a € _____ (_____), quale importo per il servizio oggetto del Lotto 3

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi

da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Aggiudicatario a qualsiasi pretesa.

Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

Il corrispettivo riconosciuto per l’attività evolutiva ed estensiva (intesa come servizio di progettazione e realizzazione di un sistema informatico innovativo, denominato make.IAT, per la gestione collaborativa integrata e distribuita degli asset informativi degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) della Regione Toscana) è come segue:

- Sviluppatore Senior: _____ €/uomo a giornata oltre iva
- Sviluppatore Junior: _____ €/uomo a giornata oltre iva

Gli importi sopra riportato sono con IVA al 22%.

In merito alla **fatturazione** si fa presente che:

- FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il **codice univoco M5UXCR1** e per mail la “copia cortesia” in formato .pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** al Direttore di esecuzione del contratto, Alessandro Giannini (a.giannini@fst.it) e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it);
- FST non è soggetta agli obblighi circa lo *split payment*;
- la fatturazione sarà articolata per Lotto e organizzata come segue:
 - o **Lotto 1 - Servizio di estensione di visittuscany per make.IAT:** seguirà lo stato avanzamento lavori, previa validazione del SAL da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto:
 - 25 % del corrispettivo del contratto alla Realizzazione di un mock-up online dell’interfaccia web, per raccolta di commenti (R1.4)
 - 60 % del corrispettivo del contratto alla Collaudo definitivo (R1.8)
 - 15% del corrispettivo del contratto alla Conclusione del servizio di assistenza e manutenzione (R1.10)
 - o **Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati:** la fatturazione sarà bimestrale e distinta a seconda del Codice commessa.
- nel campo descrizione delle fatture dovrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato, insieme alla seguente dicitura:

Lotto 1 - Servizio di estensione di visittuscany per make.IAT

CIG: 86430251DD

Codice commessa: PROG/119

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

CIG: 8643193C7D

Codice commessa: PROG/122

- Le fatture saranno saldate a 30 gg. d.f.f.m. previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.

Come precisato nel Disciplinare di gara le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante.

L’importo effettivo delle suddette spese è così articolato a seconda del Lotto:

Lotto 1 - Servizio di estensione di visittuscany per make.IAT

€ 275,00 oltre iva

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati
€ 275,20 oltre iva

Tali importi dovranno essere decurtati dagli importi dovuti all'Aggiudicatario nelle prime fatture emesse per ogni Lotto (tale operazione deve figurare nel corpo delle fatture stesse).

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTE VI
GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

Art. 19 – Penali

FST si riserva di applicare le penali più oltre descritte in questo articolo nelle ipotesi di seguito elencate:

- 1 mancata realizzazione, da parte dell'Esecutore, delle prestazioni descritte nel presente Contratto entro il termine in quest'ultimo indicato o diversamente concordato tra le Parti, o altra carenza nell'esecuzione di una prestazione che si traduca nel mancato o inadeguato soddisfacimento dei requisiti minimi della prestazione medesima, indicati nel Capitolato tecnico e/o concordati diversamente tra le Parti;
- 2 indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con FST.

Per la mancanza 1: La Committente applicherà, per ogni giorno di ritardo una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore netto contrattuale del Lotto di competenza. FST contesterà per iscritto il ritardo nell'inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso dal giorno successivo a quello in cui il ritardo nell'adempimento sarà formalmente contestato per iscritto all'Esecutore.

L'applicazione delle penali sopra descritte nell'ammontare fa salva ogni possibile richiesta risarcitoria formulata dalla Committente per il maggior danno eventualmente prodotto dalla mancata osservanza dei termini temporali per il compimento delle prestazioni dovute da parte dell'Esecutore.

Le penali, determinate d'ufficio dalla Committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Esecutore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incipienti. La Committente non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo la compensazione operare automaticamente e immediatamente.

Una esecuzione dell'intervento manutentivo da parte dell'Aggiudicatario anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale (inesatto adempimento) sarà considerata dalla Committente alla stregua di un ritardo nell'esecuzione e farà sorgere la facoltà per la Committente di applicare le penali, nelle misure più sopra descritte, sino al momento in cui l'inesattezza dell'adempimento non sia sanata e l'intervento manutentivo non sia corretto e conforme agli obblighi contrattuali e allo standard qualitativo prestazionale imposto dal Capitolato tecnico. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso dal momento in cui l'inesatto adempimento sarà formalmente contestato per iscritto all'Esecutore.

Per le mancanze 2: FST contesterà per iscritto tale condotta morosa, richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Si applicheranno anche in questo caso le penali nelle misure più sopra descritte. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso a partire dalle 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione, da parte dell'Esecutore, della contestazione.

In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 108 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto. Il termine non sarà superiore a 10 (dieci) giorni. Durante tale periodo assegnato per l'adempimento continueranno ad essere applicate le penali.

Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto per il singolo Lotto, l'Esecutore sarà ritenuto gravemente inadempiente e la Committente potrà presentare la domanda per la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'Esecutore terrà FST indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, dall'imperizia adoperata nell'intervento ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nell'intervento, ivi compresi i danni che dovessero subire in ipotesi gli utenti, beneficiari dei servizi prestati presso le Sedi.

Nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati e in ogni altro caso di danno conseguente a grave violazione dei propri obblighi da parte dell'Esecutore, FST potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto Esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente e immediatamente le somme da esigere con il corrispettivo che, in assenza del grave danno, sarebbe da versare allo stesso Esecutore, senza che la Committente debba attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da FST nuove procedure, stavolta a invito, per l'aggiudicazione di contratti di appalto o accordi quadro per l'erogazione di servizi in oggetto, l'Esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da FST in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con FST. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si potrà intendere alla stregua del grave inadempimento contrattuale e FST potrà agire di conseguenza in danno dell'Aggiudicatario, anche per la risoluzione del Contratto. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto di FST al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In caso di risoluzione restano a carico dell'Esecutore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

PARTE VII NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 20 – Proprietà intellettuale e garanzie

Le piattaforme oggetto del presente invito sono e rimarranno di proprietà esclusiva di FST.

Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività previste (cfr **Capitolato tecnico prestazionale**), durante tutta la durata dell'appalto, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di tutti i materiali prodotti, come meglio indicato nel **Capitolato tecnico prestazionale**.

L'Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e/o i software di proprietà, in forma sorgente e/o binaria, nei termini meglio indicati nel **Capitolato tecnico prestazionale**, di FST nonché sul software, in forma sorgente e/o binaria, e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta. L'Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente contratto l'Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi.

L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 ed in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 21 – Recesso unilaterale

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 109 d.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente contratto di appalto.

Art. 22 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Esecutore per la sottoscrizione del contratto ha costituito per ciascun Lotto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Riservatezza

Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione del contratto, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:

a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;

- b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volontà, le Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

- conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente scrittura;
- non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna delle Informazioni Riservate;
- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del presente Contratto e proseguiranno fino a due (due) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia motivo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

L'Esecutore ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali.

Per ogni questione riguardante questi ultimi, l'Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati. L'Esecutore ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Contratto con FST (i CIG attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sono i seguenti: **Lotto 1 - CIG: 86430251DD - Lotto 3 - CIG: 8643193C7D**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 26 – Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico di FST.

Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 27 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per accettazione

Luogo, data
